# STATUTO

# MONDIMPRESA - AGENZIA PER LA MONDIALIZZAZIONE DELL'IMPRESA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: ROMA RM PIAZZA SALLUSTIO 21

Codice fiscale: 04701811004

Numero Rea: RM - 796034

## Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-06-2012 - Statuto completo ..... 2

Allegato C/ rogito 11178

MONDIMPRESA

AGENZIA
PER LA MONDIALIZZAZIONE
DELL'IMPRESA

# *NUOVO STATUTO*

*Assemblea dei Soci 16 maggio 2012*

## TITOLO I
## DENOMINAZIONE, NATURA, AMBITO DI ATTIVITA' - SEDE DOMICILIO DEI SOCI - DURATA

### ART. 1 - DENOMINAZIONE, NATURA, AMBITO DI ATTIVITA'

E' costituita, a norma dell'articolo 2, comma 4 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificata dal decreto legislativo n. 23 del 15 febbraio 2010, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione sociale "Mondimpresa - Agenzia per la mondializzazione dell'impresa S.C.R.L." o anche, più brevemente, "Mondimpresa S.C.R.L.".
La società consortile è costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del codice civile, non ha scopo di lucro, assume la qualifica di "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'articolo 3 comma 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ed è struttura del sistema camerale a norma dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 23 del 15 febbraio 2010.
L'attività caratteristica della società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati.
Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai soci e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale.

### ART. 2 - SEDE

La sede della Società è fissata nel comune di Roma.

### ART. 3 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

### ART. 4 - DURATA

La durata della società è stabilita sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), salvo proroga oppure anticipato scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

## TITOLO II
## OGGETTO SOCIALE

### ART. 5 - OGGETTO SOCIALE

Mondimpresa è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale e finanziaria e costituisce strumento per lo sviluppo delle funzioni e delle attività di interesse promosse dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere), dalle Camere di Commercio e dagli altri soggetti del sistema camerale consorziati, volte al sostegno del mondo imprenditoriale italiano sui mercati europei e mondiali.

In particolare, la Società realizza le iniziative decise dai consorziati per il perseguimento dei loro obiettivi programmatici, al fine di conseguire il più proficuo raggiungimento degli interessi generali del sistema camerale, partecipando attivamente alla vita associativa rappresentata da Unioncamere, dalle Camere di Commercio e dagli altri soci.

Mondimpresa svolge la propria attività prevalentemente a favore, per conto e con il supporto dei soci consorziati e loro aziende speciali.

Mondimpresa, in particolare, in ragione della propria natura consortile, promuove lo sviluppo, il coordinamento e la realizzazione di attività e di servizi per valorizzare e sviluppare progetti, assistenza tecnica, consulenza, formazione, comunicazione e sistemi informativi prevalentemente attraverso il sostegno dell'azione dei consorziati, con particolare attenzione al sostegno per le piccole e medie imprese.

Per il perseguimento di tali scopi, Mondimpresa svolge, per i soci consorziati, attività di:

- assistenza personalizzata ai soci e, per loro conto in base ad apposite convenzioni, a soggetti da essi indicati, per la progettazione e la realizzazione dei contatti operativi, anche conseguenti alle missioni effettuate all'estero da parte dei soci, finalizzati alla promozione degli investimenti italiani all'estero, alla ricerca di partners per accordi di licenza, produzione, joint-ventures, cessioni di know-how, allo sviluppo del counter-trade, allo scopo di favorire la cooperazione tra imprese;
- assistenza personalizzata ai soci e, per loro conto in base ad apposite convenzioni, alle imprese dei loro territori presso gli organismi pubblici nazionali e internazionali in materia di finanziamento, assicurazione, aiuto pubblico allo sviluppo ed altre attività connesse con la cooperazione tra imprese;
- promozione degli investimenti esteri in Italia attraverso le opportune azioni informative sulla struttura del sistema imprenditoriale italiano e sulla legislazione a sostegno degli investimenti;
- studi, ricerche, anche in tema di normativa nazionale, comunitaria e internazionale e progetti per aree e settori specifici, relativamente ai processi di interscambio e di cooperazione internazionale producendo il relativo materiale informativo e di marketing territoriale e internazionale;
- progettazione, organizzazione e realizzazione di corsi di formazione in tema di sviluppo delle piccole e medie imprese e di internazionalizzazione;
- organizzazione di eventi di partenariato, meetings, fiere, mostre, esposizioni, convegni in Italia o all'estero finalizzati (all'internazionalizzazione delle imprese, alla promozione degli investimenti, alla ricerca partners o alla cooperazione tra imprese) al miglior perseguimento dell'oggetto sociale.

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, Mondimpresa valorizza la funzione delle Camere di Commercio italiane all'estero quale principale sede di incontro delle imprese italiane, in particolare quelle piccole e medie, ivi operanti, nonché la partecipazione alle opportunità derivanti dalla politica di cooperazione allo sviluppo sia nazionale, sia comunitaria, sia internazionale.

Mondimpresa, può realizzare, nell'interesse dei soci consorziati, programmi e progetti anche cofinanziati dall'Unione Europea, nonché istituire rapporti di collaborazione, con particolare riferimento ad enti e istituzioni nazionali ed internazionali, pubblici e privati, governi di Paesi esteri e loro Agenzie ed istituzioni, aventi scopi analoghi o connessi e può operare per conto di essi. Per tali obiettivi la Società non può istituire nuove strutture organizzative.

Mondimpresa, infine, può compiere ogni atto ed operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria, necessario e opportuno per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico.

## TITOLO III
## CAPITALE SOCIALE – QUOTE
## CONTRIBUTI - DECADENZA

### ART. 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 448.455,61 (quattrocentoquarantaottomilaquattrocentocinquantacinque/61.

### ART. 7 - COMPAGINE SOCIALE - QUOTE

In ragione delle finalità consortili perseguite possono essere soci di Mondimpresa i soggetti che costituiscono il Sistema Camerale Italiano a norma dell'articolo 1 comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificata dal decreto legislativo n. 23 del 15 febbraio 2010. Possono essere altresì ammessi quali soci consorziati altri Organismi Pubblici previa delibera dell'Assemblea che riconosca che la loro presenza sia, in base allo statuto, essenziale e strumentale all'esercizio dello scopo sociale.

ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Il socio che voglia trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote ovvero i diritti di opzione spettanti in caso di aumento di capitale a terzi che abbiano i requisiti per diventare Soci di Mondimpresa dovrà darne comunicazione alla Società a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata presso la sede della Società, precisando il nome dell'acquirente e il prezzo, offrendone l'acquisto in prelazione agli altri soci alle condizioni e secondo i termini e le modalità di cui al presente articolo. Il diritto di prelazione è comunque escluso in tutti i casi di trasferimento a favore di Camere di Commercio o di Unioncamere regionali o nazionale, qualora non siano socie.

La Società ne darà comunicazione agli altri soci inviando loro lettera raccomandata entro dieci giorni dal ricevimento dell'offerta di prelazione.

I soci interessati dovranno comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione, la volontà di accettare, in proporzione alla propria quota sociale, l'offerta, indicando altresì l'intenzione di acquisire le quote o i diritti di opzione offerti per i quali non vi fosse accettazione da parte degli altri soci.

Qualora le accettazioni non corrispondano all'intero numero di quote o dei diritti di opzione offerti, esse saranno considerate inefficaci.

La Società darà comunicazione al socio offerente delle adesioni ricevute.

In caso di aumento di capitale, deliberato al solo fine di consentire l'ingresso di nuovi soci può essere escluso il diritto di opzione di cui all'art. 2441, quinto e sesto comma, del codice civile.

ART. 9 - CONTRIBUTI

Nel perseguimento dello scopo sociale, l'Assemblea delibera il versamento da parte dei soci di contributi in denaro a norma dell'articolo 2615 ter del codice civile occorrenti per il funzionamento di Mondimpresa e per la copertura dei costi necessari al perseguimento dello scopo consortile. Spetta all' Organo amministrativo assumere provvedimenti nei confronti dei soci morosi.

Qualora un socio si trovi in dissenso sull'opportunità o sulla misura dei contributi di cui al precedente punto, egli ha facoltà di recedere dalla Società nelle forme e nei modi stabiliti dall'articolo 10 del presente statuto.

I contributi consortili sono determinati sulla base di uno o più dei seguenti criteri:
- Quote di contributi consortili differenti per diverse categorie di servizi;
- Quote di contributi consortili differenti per categorie di soci;
- Definizione dei servizi consortili generali, ai quali i consorziati contribuiscono anche in modo differenziato;
- Definizione della categoria dei servizi consortili specifici, ai quali sono chiamati a contribuire solo i soci che li richiedano.

ART. 10 – DECADENZA - RECESSO

Nell'ipotesi in cui il socio:
a) diviene privo dei requisiti indicati nel precedente art. 7;
b) è soggetto a procedure concorsuali;
c) non esegue il pagamento della quota dovuta, o non versa il contributo di cui al precedente art. 9 anche successivamente ad un'apposita diffida degli amministratori ai sensi dell'art. 2344 c.c.;
d) abbia compiuto azioni costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, di un eventuale regolamento interno o delle deliberazioni degli organi di Mondimpresa o non sia più in grado di partecipare al conseguimento degli scopi sociali,

l'Organo amministrativo può vendere, ricorrendo anche una sola delle ipotesi suddette, a rischio e per conto del socio, la sua quota per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato; i soci hanno diritto di preferenza nell'acquisto. In mancanza di offerte per l'acquisto, la quota è venduta all'incanto.

Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, l'Organo amministrativo può escludere il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio può recedere in qualsiasi momento dalla Società, dandone comunicazione scritta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla Società che all'uopo convoca l'Assemblea per le deliberazioni conseguenti.

Il socio escluso o receduto ha diritto al rimborso della propria partecipazione ai sensi dell'art. 2473 c.c., vigente testo. Il recesso non libera comunque il recedente dagli obblighi di versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto né dagli obblighi che sussistessero a suo carico in forza del rapporto consortile.

## TITOLO IV
## ORGANI

### ART. 11 – ORGANI

Sono organi della società consortile:
- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo amministrativo costituito dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico;
- il Collegio dei Sindaci.

### ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata e costituita a norma dei successivi articoli, è l'organo istituzionale della Società consortile, diretta espressione dei soci consorziati che la costituiscono. Essa rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, sono obbligatorie per tutti i soci, salvo la facoltà di recesso nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente statuto.

Ad essa spetta determinare gli indirizzi della Società per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l'attività dei vari organi.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

L'Assemblea straordinaria, inoltre, nei casi previsti dalla legge, è convocata dall'Organo amministrativo ogni qualvolta ne venga reputata l'opportunità. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio designato dagli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria:
- esercita tutti i poteri di straordinaria amministrazione;
- decide sulla tipologia dell'Organo amministrativo;
- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, dopo averne determinato il numero, ovvero l'Amministratore Unico, su proposta del Presidente di Unioncamere in attuazione dell'articolo 7, comma 1 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificata dal decreto legislativo n. 23 del 15 febbraio 2010, determinandone i relativi compensi ai sensi dell'art. 2389 c.c.;
- nomina, all'interno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vice Presidente;
- nomina i membri del Collegio Sindacale e designa il Presidente determinandone i relativi compensi;
- stabilisce gli indirizzi generali per il finanziamento della Società e per il raggiungimento degli scopi sociali;

- definisce le linee strategiche della società;
- approva il programma di attività per l'esercizio dell'anno successivo;
- approva il piano economico previsionale dell'anno successivo;
- controlla lo stato di attuazione degli obiettivi anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attuazione;
- discute e approva il bilancio finale di esercizio e dispone della destinazione degli utili;
- delibera su ogni altra questione a essa attribuita dalla legge o dal presente statuto.

**ART. 13 - MODALITA' E LUOGO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno.
Tra il 30.11 e il 31.12 di ciascun anno per:
-definizione linee strategiche della società;
-approvazione programma di attività per l'esercizio dell'anno successivo;
-approvazione del piano economico previsionale dell'anno successivo .

L'Assemblea è altresì convocata ogni volta che ciò sia necessario per l'attuazione delle materie di sua competenza ed entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio finale di esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, tale termine può, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico, essere portato a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In questo caso l'Organo amministrativo deve indicare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice-Presidente ovvero dall'Amministratore Unico, con comunicazione contenente l'ordine del giorno, oltre il luogo anche diverso dalla sede sociale purché in Italia, il giorno e l'ora dell'adunanza, comunicazione da spedirsi a mezzo di raccomandata, con ricevuta di ritorno o a mezzo telefax o posta elettronica, ai soci, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La comunicazione deve contenere anche l'indicazione del luogo, giorno ed ora per l'eventuale adunanza di seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Organo amministrativo deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Anche in difetto delle formalità di convocazione la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

**ART. 14 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Hanno diritto ad intervenire i soci che risultano iscritti nel libro soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea anche da un non socio, che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della società, mediante semplice delega scritta a norma dell'articolo 2372 c.c.

Al Presidente dell'Assemblea spetta la constatazione della regolarità delle deleghe e, in genere, del diritto di intervento all'Assemblea e della legale costituzione dell'Assemblea.

Il Socio può esprimere il proprio voto, sia in Assemblea ordinaria sia in Assemblea straordinaria, anche per corrispondenza a norma dell'articolo 2370 c.c.; l'Organo amministrativo predispone le regole tecniche per l'esercizio del voto per corrispondenza, adottando a riguardo un regolamento che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria.

**ART. 15 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI ALL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i tre quinti del capitale sociale e delibera con i tre quinti dei votanti, senza tenere conto degli astenuti. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei votanti, senza tenere conto degli astenuti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei votanti. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dei tre quinti dei votanti.

**ART. 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

Le Assemblee devono essere presiedute dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti, che provvedono anche a nominare il Segretario dell'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere a norma di legge, regolare la discussione e stabilire le modalità per le singole votazioni.

**ART. 17 - VERBALI DELL'ASSEMBLEA**

I verbali dell'Assemblea, redatti con le modalità previste dalle norme di legge e dal presente statuto, dovranno essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente Statuto, saranno obbligatorie per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il disposto dell'art. 2479-ter c.c.

**ART. 18 - ORGANO AMMINISTRATIVO**

La Società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) a un numero massimo consentito dalla legge in vigore al momento dell'elezione, a seconda di quanto stabilito, di volta in volta, dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 12, ovvero da un Amministratore Unico.
Gli Amministratori, in caso di organo collegiale, ovvero l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Possono essere rieletti.
Qualora, per dimissioni o altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori,
l'intero Consiglio scade e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea senza ritardo per le nuove nomine.
Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, l'assemblea per la nomina dell'Organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
A ciascun Amministratore spetta un compenso stabilito annualmente dall'Assemblea dei soci, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione dell' ufficio.
Nell'ipotesi di Organo amministrativo collegiale il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Amministratore delegato determinandone i poteri nei limiti dell'articolo 2381 del codice civile.

**ART. 19 – POTERI E ATTRIBUZIONI DELL' ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'Organo amministrativo provvede alle attività di ordinaria amministrazione in esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e per il raggiungimento dello scopo sociale a eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto e delle vigenti leggi, viene riservato all'Assemblea dei Soci.

L'Amministratore Unico, il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri ricevuti possono delegare a terze persone singoli poteri per singoli atti o categorie di atti.

**ART. 20 – FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE**
Al Presidente, o in sua assenza al Vice-Presidente, ovvero all'Amministratore Unico spetta la firma sociale e la legale rappresentanza della Società Consortile di fronte ai terzi e in giudizio.

La firma del Vice Presidente costituisce di per se stessa prova nei confronti di terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

**ART. 21 - CONVOCAZIONI, RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
Il Consiglio si riunisce nella sede della Società, od altrove, ogni qualvolta il Presidente lo giudicherà necessario ed opportuno ovvero allorché ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli Amministratori in carica, o dal Collegio Sindacale, con specifica indicazione degli argomenti da portare all'ordine del giorno.
La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta dal Presidente con lettera raccomandata, o a mezzo fax, o a mezzo e-mail indicante l'ordine del giorno, da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di particolare urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.
In difetto sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.
Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano i componenti il Collegio Sindacale.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza di voti e in caso di parità dei voti prevale quello di colui che presiede.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

**ART. 22 - VERBALI DELLE DETERMINAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**
Le determinazioni dell'Organo Amministrativo devono essere verbalizzate in apposito libro e i relativi verbali devono essere firmati dal Presidente della riunione e dal segretario designato anche nella persona di un terzo estraneo al Consiglio stesso ovvero dall'Amministratore Unico.

**ART. 23 - DIVIETO DI CONCORRENZA**
Salvo autorizzazione dell'Assemblea, gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti.

**ART. 24 – DECADENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**
L'organo amministrativo decade automaticamente dalla carica in caso di modifica della struttura dell'organo medesimo, da individuale a collegiale o viceversa.

**ART. 25 - COLLEGIO DEI SINDACI**
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi uno dei quali con funzioni di Presidente e da due supplenti. Essi sono eletti dall'Assemblea dei soci, che designa, altresì, il Presidente del Collegio e determina la retribuzione annuale dei Sindaci per l'intero periodo della durata del loro ufficio. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo

al terzo esercizio della carica.

Il controllo contabile della società è affidato al Collegio Sindacale che pertanto deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio esercita le funzioni di controllo contabile di cui all'art. 2409-ter c.c

**ART. 26 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE**
Al fine di garantire la gestione ed il controllo sulla Società da parte di tutti i soci consorziati che la costituiscono, l'organo amministrativo ed il Collegio Sindacale assicurano la permanente informazione ai Soci medesimi della loro attività.

In particolare l'organo amministrativo provvede a predisporre ed inviare ai Soci:
- trimestralmente, i verbali delle decisioni dell' Organo amministrativo;
- semestralmente, una relazione sull'andamento della Società con particolare riferimento alle attività svolte in favore dei consorziati. In apposita sezione della relazione l'organo amministrativo dovrà illustrare le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione degli indirizzi prefissati dall'Assemblea dei Soci;

Il Collegio Sindacale provvede a trasmettere trimestralmente ai Soci i verbali delle proprie riunioni.

## TITOLO V
## ESERCIZIO - BILANCIO ED UTILI

**ART. 27 - CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE**
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e cioè inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

**ART. 28 - BILANCIO E UTILE DI ESERCIZIO**
Gli utili risultanti dal bilancio annuale, approvato dall'Assemblea, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, non possono essere distribuiti e saranno destinati a riserva legale, nei limiti di legge e, per la rimanente parte, a riserva ordinaria ovvero reinvestiti nell'attività secondo le determinazioni dell'Assemblea stessa.

## TITOLO VI
## SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

**ART. 29 - LIQUIDAZIONE**
Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore e la determinazione delle loro facoltà e del loro compenso dovranno essere stabilite dall'Assemblea a norma dell'articolo 2487 e ss. c.c.

## TITOLO VII
## DISPOSIZIONI FINALI

**ART. 30 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra questi e la società avente ad oggetto diritti, obblighi e

rapporti derivanti dal contratto di società, nonché le delibere degli organi amministrativi che vadano ad incidere su tali diritti, obblighi e rapporti, verrà deferita ad un Collegio Arbitrale di tre componenti che deciderà secondo diritto e a norma degli artt. 806 e segg. c.p.c. La nomina del Collegio Arbitrale è devoluta alla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, che assumerà, altresì, la gestione della procedura arbitrale conformemente alla normativa di cui al proprio regolamento.

**ART. 31 - DISPOSIZIONE FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.